



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 10 maggio 2018

composta dai magistrati:

Maria Laura PRISLEI	Presidente f.f.
Giampiero PIZZICONI	Consigliere
Tiziano TESSARO	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Francesca DIMITA	Primo Referendario
Elisabetta USAI	Primo Referendario, relatore

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria la Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16 giugno 2000, modificato da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 luglio 2008;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", e, in particolare, l'art. 7, comma 8;

VISTI gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004 come modificata ed integrata dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR e dalla deliberazione n. 54/CONTR/2010 delle Sezioni riunite in sede di controllo;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Comune di San Bellino, prot. n. 328 del 18 gennaio 2018 acquisita al protocollo Cdc n. 291 del 19 gennaio 2018;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 25/2018 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il relatore, Primo Referendario dott.ssa Usai,

FATTO

Il Comune di San Bellino ha inviato una richiesta di parere *ex art. 7, comma 8, della L. 131/2003*, in materia di incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016, recante il "Codice dei contratti pubblici" (il "Codice").

L'Ente domanda se alla luce delle innovazioni normative introdotte dalla Legge di bilancio 2018 si possa ritenere che gli incentivi in parola debbano essere ricondotti al tetto del fondo del salario accessorio determinato ai sensi del D.lgs. 75/2017.

DIRITTO

Il Collegio deve verificare, in via preliminare, la sussistenza contestuale dei requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva del parere richiesto.

In merito all'ammissibilità soggettiva, la funzione consultiva della Sezione è sollecitata dal Sindaco, titolare, ai sensi dell'art. 121 della Costituzione, della rappresentanza del Comune, ente annoverato tra quelli dotati di legittimazione attiva ai sensi dell'art. 7, comma 8, L. 131/2003.

Il parere richiesto, inoltre, è ammissibile dal punto di vista oggettivo, in termini di afferenza alla materia della contabilità pubblica nell'accezione fornita dalla costante giurisprudenza contabile in sede consultiva (*ex multis*, deliberazioni del 27 aprile 20014 e n. 5/AUT/2006 della Sezione delle Autonomie e deliberazione n. 54/CONTR/2010 delle Sezioni riunite in sede di controllo), quale *"sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici"*, in una visione dinamica di salvaguardia degli equilibri dell'Ente.

La questione prospettata, difatti, si riferisce alla corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113, D.lgs. 50/2016, recante la *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*.

Trattasi, pertanto, di materia attinente alla gestione della spesa del Comune, che, come tale, interessa ambiti della normativa e dei relativi atti applicativi *"che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziario-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli"* (Sez. Autonomie, deliberazione n. 5/AUT/2016, *cit.*).

In particolare, l'Ente chiede se, tenuto conto del nuovo comma 5-bis, art. 113, in base al quale *"Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture"* (introdotto dall'art. 1, comma 526, L. 205/2017 a decorrere dal 1° gennaio 2018), i benefici in parola debbano essere ricondotti al tetto del fondo del salario accessorio determinato ai sensi dell'art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017, il quale prevede che *"l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016"*.

Il quesito in esame trova risposta nel principio di diritto pronunciato dalla Sezione delle Autonomie, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.l. 174/2012, convertito dalla L. 213/2012, con la deliberazione n. 6 /SEZAUT/2018/QMIG, in base al quale *"Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017"*.

PQM

la Sezione regionale di controllo per il Veneto rende il parere richiesto dal Comune di San Bellino con nota prot. n. 328 del 18 gennaio 2018 conformandosi alla pronuncia di orientamento della Sezione delle Autonomie n. 6/SEZAUT/2018/QMIG.

Copia del presente parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di San Bellino (RO).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 10 maggio 2018.

Il Magistrato relatore

F.to Elisabetta Usai

Il Presidente f.f.

F.to Maria Laura Prislei

Depositata in Segreteria il 21 giugno 2018

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

F.to Dott.ssa Raffaella Brandolese